

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo V - Dello scioglimento di comunioni

Art. 787 Vendita di mobili

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato procede a norma degli [articoli 534](#) e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.